

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

Provincia di Trento

Rep. n. /Atti privati-----

Contratto di locazione

L'anno duemilaventi, il giorno , del mese di , alle ore , presso la sede municipale del Comune di Ville d'Anaunia, sita in Piazza Liberazione n. 34, fraz. Tuenno, 38019 Ville d'Anaunia (TN), tra le parti: -----

1. **Samuel Valentini**, nato a(TN), il, Sindaco del Comune di Ville d'Anaunia, domiciliato per la carica presso il **COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA**, con sede in Piazza Liberazione, n. 34 – fraz. Tuenno, 38019 Ville d'Anaunia (TN), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02401760224, il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza del Comune, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. ... del....., che, quale parte integrante e sostanziale, si allega in copia conforme al presente atto (all. A).-----

2., nata a (.....) il, e residente in, codice fiscale, la quale interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante della ditta individuale, con sede in(.....), n., P.IVA

Premesso che:-----

- con deliberazione della Giunta comunale n., del, è stato avviato un sondaggio con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base, per la concessione in locazione per tre anni il pubblico esercizio di somministrazione di bevande alcoliche ed

analcoliche sito nella frazione di Pavillo, presso il piano terra della Casa sociale, approvandone il relativo avviso e schema di contratto. -----

- che in data è stato aggiudicato a, per un canone annuo di euro e fatte salve le verifiche dei requisiti dichiarati. -----

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.-----

Articolo 1

Il COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA, nella persona del Sindaco (di seguito definito anche “locatore”), dà e concede in locazione a, che accetta, i locali corrispondenti al bar con annessa sala situati al piano terra dell’edificio p.ed. 220/1 C.C. Tassullo I di proprietà comunale in piazza Giovanni Giuliani n. 13 (Comune di Ville d’Anaunia – fraz. Pavillo), come da planimetria allegata (evidenziati in giallo) (allegato “B”), nonché relativi arredi e attrezzature, come da allegato inventario (allegato “C”) per lo svolgimento di pubblico esercizio di somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche.-----

Articolo 2

Il locatario dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso.-----

Articolo 3

La durata dell’affitto è convenuta in anni 3 (tre) a decorrere dal 15 giungo 2021. Alla scadenza dei primi tre anni, il Comune ha la facoltà di rinnovare per una sola volta e per un massimo di 3 anni il presente contratto. L’eventuale rinnovo deve essere stipulato in forma scritta.-----

Articolo 4

Il locatore, a suo giudizio insindacabile, si riserva la possibilità di revocare in qualsiasi momento il presente contratto in caso di grave violazione degli impegni e grave inosservanza degli obblighi assunti dal locatario, ovvero per sopravvenuti motivi di opportunità e/o necessità e/o pubblico interesse.-----

E' comunque in facoltà di entrambe le parti di dare disdetta scritta in qualsiasi momento, da comunicare con lettera raccomandata A/R almeno 3 (tre) mesi prima.-----

Articolo 5

Il canone d'affitto è convenuto ed accettato in euro
(...../00) annui, oltre ad IVA in misura di legge.-----,
come da offerta di data..... prot.

Il canone sarà rivalutato annualmente, dopo la scadenza del primo anno, in misura pari al 75% della variazione annua percentuale dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.-----

Il canone succitato dovrà essere corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro (...../00) ciascuna (oltre ad Iva), entro il 15 (quindici) del mese di giugno per il semestre 15/06 – 15/12 ed entro il 15 (quindici) del mese di gennaio per il semestre 15/12 – 15/06, previa presentazione di regolare fattura da parte del locatore. -----

Articolo 6

Il locatario si dichiara sin d'ora impegnato a versare le quote semestrali di affitto in via anticipata, acconsentendo che, in caso di mora, sia applicata la maggiorazione pari all'interesse che gode il Comune nell'epoca relativa per il servizio di deposito in tesoreria.-----

Il mancato pagamento, anche parziale, di una rata del canone di affitto,

decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza, produrrà di diritto la risoluzione del contratto per colpa dell'affittuario ed il conseguente obbligo di risarcimento del danno.-----

Articolo 7

Sono a carico del locatario le spese relative alle utenze per l'energia elettrica, telefono, acqua, T.I.A, assicurazione per la gestione dell'esercizio pubblico, TV, che dovranno essere intestate direttamente al locatario. Il locatario dovrà inoltre rimborsare al Comune le spese per il riscaldamento. Il mancato rimborso delle spese di riscaldamento anticipate dal Comune per conto del soggetto gestore, decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza del pagamento, produrrà di diritto la risoluzione del contratto per colpa dell'affittuario ed il conseguente obbligo di risarcimento del danno.----

Articolo 8

L'affittuario si assume tutte le responsabilità civili e penali relative all'attività esercitata all'interno della struttura ove è ubicata l'azienda, lasciando indenne da qualsivoglia responsabilità il Comune per incidenti, danni, sinistri, od infortuni a persone, animali e/o cose che si dovessero verificare nell'ambito dell'attività svolta all'interno della struttura. -----

Il locatario è tenuto a stipulare apposita assicurazione che tenga indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile per danni diretti ed indiretti cagionati a terzi in ragione dell'esercizio dell'attività d'azienda e a presentarne copia all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla firma del contratto. -----

Articolo 9

Si dà atto che l'Azienda si consegna come immobile, accessori e pertinenze

in stato di servire all'uso e alla produzione cui è destinato secondo la norma dell'art. 1617 del Codice civile. -----

Il locatario si impegna di condurre direttamente ed ininterrottamente l'azienda come si conviene alla categoria ed ai periodi specificati nella licenza d'esercizio, senza modificarne la destinazione ed in modo tale da conservare l'efficienza delle dotazioni. -----

Il locatario dovrà custodire e conservare nel migliore dei modi quanto è oggetto dell'affitto ed osservare il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di pubblici esercizi. -----

Immobili e attrezzature vengono consegnati al locatario in normale stato di funzionalità e dovranno quindi essere ripristinati e/o riconsegnati nella medesima condizione, salvo il normale deperimento dovuto ad un uso corretto. -----

Nessuna variazione, addizione, miglioria, ecc.. potrà essere eseguita dall'affittuario, se non autorizzata per iscritto dal Comune. Eventuali interventi di miglioria apportati dal locatario per rendere il complesso più funzionale alle proprie esigenze, previamente autorizzati per iscritto dal Comune, sono a suo totale carico e diverranno proprietà del Comune locatore senza alcun indennizzo da parte dello stesso, a meno che il Comune non richieda la riduzione in pristino, con spese a carico dell'affittuario.-----

Articolo 10

Il locatario si obbliga ad usare le attrezzature con la massima cura e diligenza provvedendo a sue spese a tutte le opere di manutenzione ordinaria e riparazione degli arredi e attrezzature, alla tinteggiatura dei locali, ecc. e ciò con espressa deroga alla norma dell'art. 1621 del Codice civile come si

addice alla tenuta dell'esercizio senza alcun diritto a diminuzione del corrispettivo dovuto anche nel caso di cui alla norma dell'art. 1622 del Codice civile.-----

Soltanto la manutenzione straordinaria degli immobili deve intendersi a carico del locatore (art. 1576 1° comma Codice civile).-----

In deroga al presente articolo, 2° comma, l'affittuario dovrà comunque provvedere, senza oneri per il Comune, ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria sul manufatto e sull'attrezzatura direttamente correlati all'attività esercitata (ad es. sostituzione freezer, realizzazione tramezze divisorie per migliorare il servizio, ecc.), previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.-----

Il locatario è custode dell'azienda locata e, pertanto, esonera l'Ente locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti gli potessero derivare da fatti dolosi o colposi di terzi o che potessero essere causati a terzi nel corso della gestione.-----

Articolo 11

Il locatore ha diritto di ispezionare l'immobile e di controllare in ogni tempo, anche con accesso ai locali e senza preavviso, la conduzione dell'azienda e di impartire ogni eventuale suggerimento o direttiva al miglioramento della gestione.-----

Articolo 12

Al locatario è fatto divieto di subaffitto dell'azienda locata e/o la cessione del contratto, pena la risoluzione del contratto per colpa dell'affittuario ed il conseguente obbligo di risarcimento del danno.-----

Articolo 13

Al termine del rapporto di affittanza non spetterà al locatario alcun compenso od altra indennità a titolo di avviamento commerciale, al quale fa, fin d'ora, esplicita rinuncia ad ogni pretesa. -----

Articolo 14

Al termine del rapporto di affittanza il locatario si impegna a riconsegnare l'esercizio puntualmente senza ulteriori indennizzi da parte del locatore. Saranno conteggiati a debito del locatario i danneggiamenti constatati e l'eventuale mancanza di arredi, mobili ed attrezzature rilevati secondo l'inventario di consegna. L'eventuale differenza fra la consistenza dell'inventario all'inizio e alla fine del contratto sarà regolata in denaro, sulla base dei valori correnti al termine del contratto stesso. -----

Articolo 15

Al termine dell'affittanza, senza necessità di disdetta, l'immobile dovrà essere lasciato libero da persone e cose. -----

Articolo 16

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto si dà atto che è stata versata, a titolo di cauzione definitiva, la somma di euro 2.000,00 (duemila/00).-----

Articolo 17

Le clausole del presente contratto sono tutte interdipendenti ed essenziali, per cui l'inosservanza anche di una sola di esse produrrà per il locatore la facoltà di ritenere risolto il contratto a norma dell'art. 1456 del Codice civile.-----

Articolo 18

Per gli effetti del presente contratto, ivi compresa la notifica degli atti

esecutivi, il locatario dichiara di essere domiciliato presso l'azienda oggetto di locazione.-----

Articolo 19

Tutte le spese per ed in causa del presente atto, registrazione, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico del locatario.-----

Essendo il presente negozio soggetto a fiscalizzazione IVA si provvederà alla sua registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss.mm.-----

Articolo 20

Il locatario ha l'obbligo minimo di apertura dell'attività per almeno 5 giorni settimanali, festivi e prefestivi compresi. -----

Il locatario si impegna a non installare presso i locali locati per tutta la durata del contratto slot maschine o apparecchiature simili.-----

Al titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta inoltre l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello ius excludendi e il ricorso all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica (Cass., 16 marzo 2018, n. 30644; Corte di Cassazione Penale, Sez. 3[^], 15/01/2021, Sentenza n.1717). -----

Articolo 21

Tutte le modifiche al presente contratto si intendono valide ed operanti qualora risultino effettuate per iscritto e controfirmate dalle parti contraenti; qualora a tanto non si adempia, le stesse si considereranno come non

avvenute. Qualora subentrassero modifiche alla vigente normativa le parti si impegnano ad adeguare tempestivamente il presente contratto.-----

Articolo 22

Per quanto non è stato dettagliatamente specificato nel presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni in materia di affittanza e di locazione dettate dal Codice civile, ed in mancanza, agli usi, costumi e consuetudini vigenti nella provincia di Trento.-----

Articolo 23

Il Signor/la signora dichiara che nei suoi confronti non sussistono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.-----

Articolo 24

Ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 che stabilisce norme relative al trattamento dei dati personali, il locatario dichiara di aver preso visione dell'informatica sul trattamento dei propri dati personali e dà il consenso al Comune al loro utilizzo a fini di attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi previsti per legge.-----

Letto, accettato e sottoscritto.-----

IL LOCATORE

IL LOCATARIO

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA
- *Samuel Valentini* - -

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. 3 (Durata della locazione), 4 (Disdetta), 5 e 6 (Canone e pagamento), 7 (spese a carico del locatario), 8 (Assicurazione, responsabilità), 9 (Destinazione d'uso,

migliorie), 10 (Consegna e riconsegna dei locali), 12 (Sublocazione), 13 (Avviamento, indennità), 14 (indennizzo), 15 (Accesso all'immobile), 16 (Fideiussione), 18 (Domicilio), 19 (Spese, oneri fiscali e di registrazione), 21 (Modifiche e/o integrazioni del contratto) 24 (Riservatezza - consenso al trattamento dei dati personali) le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal Conduttore stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Letto, accettato e sottoscritto.-----

IL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

- *Samuel Valentini* - - -